

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19366 del 04/11/2020 BOLOGNA

Proposta: DPG/2020/19371 del 29/10/2020

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO DI TACCHINI DA CARNE, LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SOLIERA (MO)", PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LOVATO GUIDO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Firmatario: VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Valerio Marroni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente, Azienda Agricola Lovato Guido, ha presentato l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità (screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto di ampliamento di un allevamento di tacchini da carne, localizzato nel comune di Soliera, alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al PG/2020/384666 del 25/05/2020) e all'Arpae di Modena (acquisita al prot. 75301 del 25/05/2020), allegando il prescritto Studio preliminare Ambientale (SIA) e relativa documentazione, ai sensi dell'art.10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'allegato B alla L.R. 4/2018, nella categoria B.2.60) dell'allegato B.2. della LR.4/2018, in quanto modifica di un impianto di cui al punto B.2.5): "Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: [...] 1.000 avicoli";

il progetto prevede l'aumento delle superfici delle stabulazioni di 4.093 mq, che porterebbe la superficie dell'allevamento a 10.855 mq totali. Nella nuova configurazione di allevamento per ogni ciclo potranno essere prodotti 34.320 tacchini maschi rispetto gli attuali 30.360 tacchini maschi e femmine, con un aumento dei capi allevati di circa il 13%;

in applicazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura di ARPAE;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

con nota di Arpae SAC di Modena prot. n.76935 del 27/05/2020, è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas> ;

il proponente ha chiesto, nell'istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente, che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "*norme in materia ambientale*";

con nota prot. 88587 del 19/06/2020, ARPAE SAC di Modena ha indetto una riunione istruttoria per il giorno 08/07/2020 al fine di esaminare gli elaborati ed acquisire gli eventuali pareri;

a seguito dell'incontro si è reso necessario richiedere integrazioni alla documentazione depositata, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006; la richiesta è stata inviata da ARPAE con nota prot.112437 del 04/08/2020;

in data 11/09/2020 il proponente ha fornito le integrazioni richieste, acquisite agli atti di ARPAE con prot. 130989 del 14/09/2020;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 45 giorni consecutivi a far data dal 27/05/2020, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

ARPAE SAC di Modena, terminata la fase di valutazione del progetto, ha inviato la Relazione Istruttoria per la procedura di verifica in oggetto di cui all'ALLEGATO 1,

parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 11 della l.r. 4/2018; tale invio è stato effettuato con nota PG/2020/156612 del 29/10/2020, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna con PG/2020/699557 del 29/10/2020;

il rappresentante di Arpae SAC di Modena, responsabile del procedimento istruttorio, è la dirigente, dott.ssa Barbara Villani;

il responsabile del procedimento del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna ai sensi del punto 7) del paragrafo 3.d) della deliberazione della Giunta regionale 1795/2016, è il sottoscritto dott. Valerio Marroni;

CONSIDERATO CHE

nello studio ambientale preliminare sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla realizzazione del progetto;

la valutazione ha rilevato un impatto ammissibile sulla componente ambientale emissioni in atmosfera e sul rumore, a condizione che siano messe in atto le prescrizioni individuate;

RITENUTO CHE:

per l'esame del progetto ARPAE SAC di Modena ha preso in considerazione i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

Arpae SAC di Modena ha valutato i contributi motivati espressi dagli enti/servizi coinvolti;

ARPAE SAC di Modena, sulla base delle valutazioni riportate nella Relazione Istruttoria di screening che costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ha valutato che:

- i documenti riportano elementi sufficientemente coerenti per la descrizione degli interventi in progetto;

in questa fase non sono emerse criticità in merito ai vigenti strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale sull'area in questione, che possano precludere la realizzazione dell'intervento;

in relazione alle singole matrici ambientali interessate dal progetto, con i contributi istruttori espressi in merito, è stato attestato che gli impatti attesi rispetto allo stato attuale risultano ammissibili, purché siano attuate le prescrizioni individuate nella presente valutazione;

l'esercizio dell'impianto resta sottoposto al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e del monitoraggio che potranno essere puntualmente definiti nelle successive fasi autorizzative;

si possa pertanto escludere, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 4/2018, il progetto denominato "Ampliamento di un allevamento di tacchini da carne, localizzato nel comune di Soliera" presentato da Azienda Agricola Lovato Guido, dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34, lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri;
2. nella pratica di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae;
3. l'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%;
4. nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei

limiti assoluti di zona ai confini dell'impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all'impianto, inserendo tra questi anche l'abitazione collocata nell'adiacente azienda agricola;

VISTO:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 recante "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020-2022" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante: "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante: "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta

regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,

- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

a. di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/156612 del 29/10/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/699557 del 29/10/2020, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b. di escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018, il progetto denominato "Ampliamento di un

allevamento di tacchini da carne, localizzato nel comune di Soliera", presentato da Azienda Agricola Lovato Guido, dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34, lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri;
 2. nella pratica di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae;
 3. l'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%;
 4. nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini dell'impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all'impianto, inserendo tra questi anche l'abitazione collocata nell'adiacente azienda agricola;
- c. la verifica dell'ottemperanza delle suddette prescrizioni compete ad ARPAE;
- d. di stabilire, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni

- dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena per la verifica delle diverse prescrizioni;
- e.** di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
 - f.** di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE di Modena, al Comune di Soliera, all'A.U.S.L. Modena, alla Provincia di Modena;
 - g.** di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
 - h.** di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
 - i.** di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI

**Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale
SCREENING**

ai sensi della L.R. n. 4/2018 e
della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

Progetto preliminare:

**Ampliamento di un allevamento di tacchini da carne,
localizzato nel Comune di Soliera (MO)**

Proponente:

Azienda Agricola Lovato Guido
Via Modena-Carpi n. 361, Comune di Soliera (MO)

**ISTRUTTORIA TECNICO-AMBIENTALE
ALLEGATO 1**

28 OTTOBRE 2020

**A.R.P.A.E. – SAC DI MODENA
UFFICIO VIA**

Riferimenti ARPAE:
Riferimenti RER:

SCRE 05/2020 – Pratica n.14973/2020
Fasc. 40/2020 – PG.2020.384666 del 25/05/2020

INDICE

1. Premesse 3

- 1.A. Presentazione della domanda e degli elaborati 3
- 1.B. Avvio del procedimento 3
- 1.C. Spese Istruttorie 3
- 1.D. Informazione e partecipazione 3
- 1.E. Lavori istruttori 4
- 1.F. Adeguatezza degli elaborati presentati 5
- 1.G. Guida alla lettura della presente Relazione 5

2. Sintesi del progetto e dello Studio Preliminare Ambientale 6

- 2.A. Localizzazione e descrizione del progetto 6
- 2.B. Quadro di riferimento programmatico 7
- 2.C. Descrizione degli impatti ambientali 8

3. Valutazione degli impatti ambientali 12

- 3.A. Emissioni in atmosfera 13
- 3.B. Suolo e sottosuolo 16
- 3.C. Ambiente Idrico 17
- 3.D. Rumore e vibrazioni 17
- 3.E. Flora, fauna ed ecosistemi 17
- 3.F. Beni materiali 17
- 3.G. Paesaggio 17
- 3.H. Emissioni elettromagnetiche 17
- 3.I. Inquinamento luminoso 18
- 3.J. Aspetti igienico-sanitari 18

4. Prescrizioni 19

5. Conclusioni 20

1.PREMESSE

1.A.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ELABORATI

Il giorno 25/05/2020, la società Azienda Agricola Lovato Guido, con sede legale in Via Modena-Carpi n. 361, Comune di Soliera (MO), ha presentato domanda per l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Legge Regionale n.4/2018 ed alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per il progetto di ampliamento di un allevamento di tacchini da carne, localizzato in Via Modena-Carpi n. 361 nel Comune di Soliera.

L'istanza e la relativa documentazione tecnica sono state assunte agli atti:

- da A.R.P.A.E. con prot. n.75301 del 25/05/2020;
- dalla Regione con PG.2020.384666 del 25/05/2020, fascicolo n.40/2020.

Il progetto è sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (Screening) perché ricade nelle categorie B.2. 60) dell'allegato B.2. della LR.4/2018, in quanto modifica di un impianto di cui al punto B.2. 5): *“Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: [...] 1.000 avicoli”*.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 4/2018, il procedimento è di competenza della Regione Emilia-Romagna previa istruttoria di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in applicazione dell'art. 15 comma 4 della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale.

1.B.AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG/2020/390223 del 26/05/2020 ha comunicato la presa in carico e l'apertura del relativo fascicolo informando che dal 26/05/2020 la documentazione relativa al progetto è stata pubblicata sul sito web regionale.

Con nota della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Modena prot. n.76935 del 27/05/2020, è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto, come previsto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2016.

A.R.P.A.E. ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento alla società proponente con nota prot. n.77537 del 28/05/2020.

1.C.SPESE ISTRUTTORIE

Con la presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art.10, comma 2 della LR.4/2018 , il proponente ha presentato la *“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto”*.

Il costo previsto è stimato dal proponente in € 1.000.000.

Il pagamento delle spese istruttorie è stato effettuato per un importo pari a € 500,00, in conformità con quanto previsto dall'articolo 31 della LR.4/2018.

1.D.INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

La documentazione è stata resa disponibile sul sito Web della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.

Con nota A.R.P.A.E. prot. n.76935 del 27/05/2020, pubblicata sul sito web della Regione Emilia Romagna, è stata data comunicazione della disponibilità sul sito web dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, ed è stato avviato il periodo di 45 giorni per la

presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi del comma 4 del sopraccitato art.19.

Entro i termini previsti dalla norma non è pervenuta alcuna osservazione scritta in merito.

1.E.LAVORI ISTRUTTORI

Con nota prot. n.76935 del 27/05/2020, il responsabile ha comunicato l'avvio del procedimento ai seguenti Enti/Servizi:

- Servizi e strutture competenti di A.R.P.A.E.;
- Comune di Soliera;
- A.U.S.L. Modena;
- Provincia di Modena;
- Regione Emilia Romagna.

In data 08/07/2020 è stato effettuato un incontro tecnico in modalità telematica, al quale sono stati invitati i medesimi Enti/Servizi.

Con nota di ARPAE SAC di Modena prot. n.112437 del 04/08/2020, sono state richieste al proponente le seguenti integrazioni:

1. *Occorre chiarire quali sono le superficie utili di allevamento dei diversi ricoveri utilizzati allo stato attuale e di progetto, in quanto si sono verificate incongruenze tra le superfici dichiarate sull'anagrafe zootecnica veterinaria e i dati utilizzati nello screening. Si veda la tabella seguente.*

Ricovero	Stato	Superficie utile attuale	Superficie utile attuale anagrafe veterinaria	Superficie utile dopo modifiche oggetto di screening
1	esistenti senza modifiche nella pratica di screening	1440,00	1500	1440
2		1440,00	1500	1440
3		1488,00	1512	1488
4		1490,00	1512	1490
5	esistente con modifiche oggetto di screening	930,00	1008	1639
6	nuovi ricoveri oggetto della pratica di screening			1679
7				1679
totali		6788	7032	10855

2. *La superficie utile di allevamento determina i posti pollame che a sua volta determinano le procedure di autorizzazione ambientale. La ditta deve espressamente dichiarare la densità massima di peso vivo per mq di superficie utile che intende adottare.*
3. *Occorre che la ditta fornisca una valutazione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, metano, e biossido di azoto nella situazione attuale e nella situazione di progetto; la valutazione può essere svolta utilizzando BAT TOOL ed evidenziando in termini percentuali gli incrementi delle emissioni tra la situazione attuale e quella di progetto.*
4. *Per le emissioni odorigene la ditta dovrà fornire maggiori dettagli sull'operazione che risulta attualmente la più impattante in termini emissivi: la movimentazione delle lettiere. In particolare si richiede di quantificare i giorni impiegati per lo svolgimento di questa operazione per ogni fabbricato definendo poi un numero di giorni e la frequenza (su base annuale) con cui si verificherà il disagio nella situazione attuale e nella situazione di progetto.*
5. *Quantificare la produzione di pollina nella situazione attuale e nella situazione di progetto e precisare i quantitativi destinati ad impianti a biogas e a spandimento.*

La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di 45 giorni.

I termini per la conclusione del procedimento hanno ripreso a decorrere il giorno 11/09/2020, con la presentazione della documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti di ARPAE con prot.

130989 del 14/09/2020.

Con nota prot. 133819 del 18/09/2020, è stato comunicato agli Enti/Servizi coinvolti della pubblicazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle suddette integrazioni ed è stato richiesto un contributo istruttorio.

L'istruttoria è stata predisposta sulla base delle valutazioni espresse nei contributi istruttori predisposti da:

- AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Modena, parere prot. 0068870/20 del 30/09/2020
- ARPAE, Distretto Territoriale Area Nord, prot. 141024 del 07/10/2020

1.F.ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI

Gli elaborati presentati dal proponente sono ritenuti adeguati per descrivere i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente.

1.G.GUIDA ALLA LETTURA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Il presente documento istruttorio è strutturato nel modo seguente:

1. PREMESSE
2. SINTESI DEL PROGETTO E DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
4. PRESCRIZIONI
5. CONCLUSIONI

2.SINTESI DEL PROGETTO E DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

2.A. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'impianto oggetto del presente studio è ubicato nel comune di Soliera in provincia di Modena sulla strada Modena Carpi SP413, a nord della località Appalto; risulta adeguatamente accessibile attraverso la strada SP413. Si trova inserita in un contesto prevalentemente agricolo in prossimità di aree antropizzate ma non a diretto contatto con esse.

Il proponente è l'azienda agricola Lovato Guido, sita in via Modena Carpi n.36, titolare di una unità fondiaria agricola di circa 14 ha in diritto reale di godimento che ha avviato l'attività di allevamento avicola nella sede attuale dai primi anni ottanta. L'attività principale riguarda l'allevamento dei tacchini, mentre l'attività di coltivazione dei terreni aziendali è dedicata alla viticoltura, frutticoltura e seminativi.

L'azienda opera in soccida, ritira i tacchinotti dell'età di un giorno e li porta fino alle dimensioni idonee per la macellazione circa 9 kg per le femmine e 18 kg per i maschi. Sono previsti due cicli annuali secondo la tecnica del tutto vuoto tutto pieno. Dopo ogni ciclo è previsto lo svuotamento della lettiera, la pulizia e la disinfezione degli edifici ed il vuoto sanitario per trenta giorni.

La lettiera è costituita dalle deiezioni degli animali, da truciolo di legno e da lolla di riso che vengono distribuite per assorbire le deiezioni e mantenere il piano di calpestio ad adeguato livello di igiene e limitare le fermentazioni della lettiera stessa.

La proposta di ampliamento prevede la realizzazione di due capannoni da adibire a ricovero animali di 1.692 mq di SU ciascuno e l'ampliamento di uno degli edifici esistenti da 930 mq a 1.639 mq. Un ampliamento totale di superficie destinata all'allevamento di 4.093 mq.

L'ampliamento della superficie delle stabulazioni è determinata dalla necessità di modificare le modalità di allevamento con specializzazione di genere (solo maschi o solo femmine) che in assenza di ampliamenti determinerebbe la riduzione del numero di animali allevabili.

I tacchinotti immessi in allevamento ad inizio ciclo sono sia maschi, in leggera prevalenza, che femmine, dopo circa 100 giorni le femmine vengono avviate alla macellazione (diradamento) ed i maschi rimangono ancora 40-50 gg prima della macellazione. Tale procedura fino ad ora adottata consentiva di immettere un maggior numero di tacchinotti nella fase iniziale, quando le dimensioni sono molto piccole; il successivo "diradamento" riduceva il numero di capi presenti in prossimità della massima dimensione garantendo comunque uno spazio adeguato.

Tale modalità di allevamento, in particolare il diradamento, è stata individuata come possibile causa di veicolazione di epidemie in allevamento che può determinare l'aumento della mortalità; l'azienda soccidaria ne richiede pertanto la modifica offrendo la possibilità di allevare solo maschi, o in alternativa, solo femmine. L'azienda Lovato Guido ha optato di allevare solo tacchini maschi.

Allo stato attuale il numero dei tacchinotti immessi è di 34.500, di cui 17.730 maschi e 16.770 femmine. Nella condizione finale di progetto il numero dei tacchinotti maschi immessi sarà di 39.000, confermando il valore medio storico della mortalità, 12%, alla macellazione il numero dei tacchini sarà di 34.320.

A fine ciclo, con un peso medio tacchini maschi di 18 kg, il peso complessivo massimo presente sarà (34.320x18) 617.760 kg; tenuto conto che la superficie utile dell'allevamento sarà pari a 10.855 mq, la densità massima istantanea di peso vivo a fine ciclo sarà di 56,91 kg/mq di tacchini.

La realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento determina un incremento del 22% dei capi allevati e pertanto analogo incremento del fabbisogno di materie prime e di prodotti e sottoprodotti.

L'attività di allevamento svolta azienda Agricola Lovato Guido, ha ottenuto in data l'AUA con prot. n°477 del 13/11/2014 che attiene tre diversi titoli: l'utilizzazione agronomica della pollina generata dalla rimozione della lettiera permanente a fine ciclo su di una superficie agricola di 90,1644 (ha) in aree non vulnerabile; l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera dallo stabilimento ai sensi prevista dall'articolo 272, comma 2; il nulla osta acustico per quanto attiene le emissioni

sonore derivanti dall'insediamento.

Rifiuti e consumi energetici

La produzione di rifiuti è limitata perché gli animali viaggiano in gabbie e non in contenitori a perdere ed i mangimi arrivano sfusi. Unici rifiuti sono i flaconi per medicinali e insetticidi che vengono raccolti e smaltiti con ditta specializzata. L'impatto dei rifiuti prodotti appare pertanto molto limitato.

I consumi energetici dell'allevamento sono contenuti e sono costituiti dall'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione utilizzata per il funzionamento: degli impianti per la distribuzione dei mangimi, della pompa del pozzo per l'abbeveraggio, dell'illuminazione e per la cella frigo di conservazione delle carcasse animali. Il consumo annuo complessivo per il 2019 è risultato di circa 33.000 kWh.

L'azienda ha installato un impianto fotovoltaico sul capannone n°4; la produzione di energia elettrica per l'anno 2019 è risultata di circa 86.000 kw/h.

Altri consumi energetici sono dati dal GPL conservato in due serbatoi esterni serbatoi fuori terra con capacità è di 5.000 litri ciascuno; il GPL è utilizzato per il riscaldamento dei locali di allevamento dei tacchini nei primi giorni di ogni ciclo di allevamento soprattutto nei periodi freddi; il consumo annuo è di 15.000 litri.

Viene inoltre impiegato il gasolio per la pala meccanica e per i trattori agricoli utilizzati, il consumo di gasolio è pari a 5.000 litri anno all'interno di un serbatoio fuori terra collocato all'esterno in prossimità del deposito dei mezzi agricoli.

In seguito alla realizzazione dell'ampliamento i consumi energetici aumenteranno di circa il 20%.

Attività di cantiere

L'intervento prevede la realizzazione di due nuovi edifici da adibire a ricovero di tacchini da carne da affiancare a quelli già esistenti, prevede inoltre il prolungamento dello stabulario identificato come edificio 5. La struttura sarà realizzata con fondazioni a trave rovescia ed elevazione in carpenteria metallica prefabbricata in stabilimento ed assemblata in sito.

La presenza del cantiere e le attività ad esso collegate potranno comportare un modesto impatto temporaneo che interesserà l'area esterna. Trattandosi di una struttura con elevazione prefabbricata, le lavorazioni più impattanti saranno quelle relative alla realizzazione delle fondazioni, che invece saranno costruite in opera. La durata di questa fase sarà comunque limitata, vista la tipologia costruttiva, la dimensione e la breve durata dell'intervento.

Non si prevedono opere di demolizione, se si escludono quelli limitate al prolungamento dell'edificio dove sarà abbattuta la parete di testa ad ovest; le emissioni di polveri e rumore saranno limitate al passaggio dei mezzi di cantiere. Nei periodi di siccità si dovrà prevedere alla bagnatura delle piste di cantiere, per ridurre l'innalzamento di polvere al passaggio dei mezzi.

2.B. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il proponente ha effettuato un confronto con gli strumenti di pianificazione in vigore (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), PSC, POC e RUE del Comune di Soliera, Piano di Gestione Rischio Alluvioni del fiume PO (PGRA)) da cui si traggono le seguenti considerazioni:

- Il progetto in esame non rientra in aree interessate da elementi di tutela o vincolo dal punto di vista ambientale o storico paesistico, ad eccezione dell'appartenenza ad aree caratterizzate da elementi della centuriazione, i quali non saranno minimamente interferiti dalle azioni di progetto previste. La tipologia del progetto è adeguata agli indirizzi individuati per l'ambito cui il territorio in esame è assegnato dallo strumento urbanistico provinciale.
- Da PSC, l'area di progetto non rientra in ambiti territoriali specifici e risulta prossima a una infrastruttura appartenente alla rete primaria, che rappresenta un elemento di grande

facilitazione alla mobilità legata alle esigenze dell'attività in oggetto.

- L'area non è interessata da elementi di tutela né puntuali né d'area da PSC.
- L'area in oggetto non rientra in nessun comparto o servizio in attuazione (POC) né in alcuna area o zona di trasformazione. Essa appartiene al 'territorio rurale'.
- Relativamente ai parametri l'attività oggetto d'indagine è regolamentata dal RUE all'art. 4.3.16; i parametri e le prescrizioni dettate da tale articolo, in particolare per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto visivo e la gestione e utilizzazione degli effluenti dell'allevamento, sono già attualmente adottati nel totale rispetto della normativa di settore vigente.
- Relativamente ai parametri di edificabilità il progetto prevede l'applicazione della disciplina del PSA prevista all'articolo 6.2.7 di RUE di Soliera
- Si rileva coerenza del progetto alle previsioni in materia paesaggistica, nel rispetto di quando disciplinato dal RUE per le Mitigazioni dell'impatto visivo attraverso il mantenimento delle cortine alberate e la loro interazione se necessaria, costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, e da essenze arbustive interposte.
- L'area d'indagine non appartiene ad alcuna area di criticità dal punto di vista idraulico in quanto risulta esterna alle fasce di criticità individuate per il fiume Secchia.
- L'area di indagine appartiene a un territorio il cui rischio di inquinamento dell'acquifero principale è molto basso.

Sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti il progetto risulta quindi conforme alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

2.C.DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Emissioni in atmosfera

L'azienda non ha emissioni convogliate in atmosfera se si esclude il generatore di emergenza e gli sfiati dei silos delle farine; è stato precisato che allevamento dell'azienda agricola Lovato Guido, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto è compreso tra quelli ai quali si applica l'articolo 272, comma 2, e che pertanto rientra nell'autorizzazione generale predisposta dalla Regione Emilia Romagna.

La diffusione di insetti e di odori è probabilmente l'aspetto di maggior disagio percepito che è determinato dalla presenza di allevamenti di animali in vicinanza di insediamenti residenziali.

L'azienda agricola Lovato Guido ha da sempre applicato corrette tecniche allevamento che migliorano il benessere animale e riducono la formazione di cattivi odori all'interno delle stabulazioni: l'uso di adeguati quantitativi di truciolo e lolla di riso per la lettiera, la scelta di abbeveratoi che consentano agli animali di dissetarsi ma non di disperdere l'acqua a terra; la dispersione di acqua bagnando la lettiera favorisce l'istaurazione di fermentazioni anaerobiche che fanno aumentare la formazione di sostanze osmogene.

Più recentemente ha prima ridotto e poi sospeso l'utilizzo agronomico della pollina che veniva praticato sia nei terreni di proprietà direttamente coltivati dall'azienda che su terreni in "disponibilità" coltivati da altre aziende agricole.

In termini generali l'emissione di odori presso l'allevamento, in termini di flusso di massa, si è ridotta significativamente a seguito della interruzione dell'utilizzo agronomico, si è anche ridotta nei momenti di massima intensità che erano quelli durante il carico della pollina matura, in quanto la parte interna del cumulo veniva a contatto con l'atmosfera, ciò determina la diffusione nell'aria di sostanze volatili, alcune delle quali, risultano fortemente odorogene.

L'azienda agricola Lovato Guido, attua un programma per il controllo della disinfestazione. La modifica delle modalità di gestione della lettiera rimossa, che da qualche tempo viene caricata a fine ciclo di allevamento e direttamente conferita a terzi, e non più collocata nelle piazzole di

maturazione come avveniva in passata consente una più efficace lotta all'incremento delle mosche in allevamento e soprattutto nell'intorno.

Come richiesto si è provveduto a determinare, mediante il software BAT TOOL del CRPA, le emissioni in atmosfera di ammoniaca, metano, e biossido di azoto sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto.

AZIENDA AGRICOLA LOVATO GUIDO: ALLEVAMENTO TACCHINI DA CARNE			
Sostanza	Emissione attuale kg/a	Emissione futura kg/a	Incremento
Ammoniaca	10.789	15.984	48,1%
Metano	3.100	3.506	13,1%
Biossido di azoto	216	327	51,4%

Traffico veicolare indotto

Il traffico indotto dall'attività di allevamento è costituito essenzialmente dai mezzi di trasporto in ingresso e in uscita dall'allevamento necessari per trasportare: i tacchinotti di un giorno ad inizio ciclo; i tacchini adulti a fine ciclo per il macello; con cadenza settimanale i mangimi per l'alimentazione degli animali; con cadenza mensile la lolla e ed il truciolo; con cadenza bimestrale per il ritiro delle carcasse degli animali morti.

Le movimentazioni più significative sono quelle indotte dal trasporto della lettiera prodotta alla fine di ogni ciclo di allevamento.

Complessivamente si tratta di 271 autocarri anno per lo stato di fatto e 401 autocarri ogni anno per lo stato di progetto; si tratta quindi di circa 11 transiti la settimana, tenendo conto di ingresso ed uscita, per lo stato di fatto; e di 16 transiti la settimana per lo stato di progetto.

Materia prima o prodotto trasportato	Carico/mezzo	Stato di fatto		Stato di Progetto	
		quantità	mezzi (n°)	quantità	mezzi (n°)
tacchinotti (n°)	10.000 ÷ 40.000	69.000	4	78.000	4
mangimi (t)	30	2.400 (t)	80	3.600 (t)	120
lolla e truciolo (t)	3 ÷ 6	40 + 40	14 + 7	60+ 60	21 + 10
adulti in uscita (n°)	1.000m – 2.000f	60.720	45	52.538	70
lettiera (ton)	20	2.300	115	2.800	170
6 ritiri annui delle carcasse animali	-----	7,5(t)	6	7,5(t)	6
	totale transiti		271		401

In valore assoluto il traffico medio indotto è modesto tenuto conto del numero di veicoli che percorrono ogni giorno la SS413, 15.000 transiti di cui il 15% di veicoli pesanti. L'incremento è trascurabile in termini di traffico medio generato da 10 a 12 transiti la settimana; il traffico massimo, connesso al trasporto delle lettiere all'impianto di trasformazione, non subirà incrementi rispetto ai flussi giornalieri che sono e saranno limitati dall'impianto di destinazione ma determinerà l'aumento di giornate in cui verrà effettuati i trasporti che tali interventi saliranno dalle circa 18 attuali a 22.

Acque superficiali e sotterranee

L'impatto prodotto sulle acque sotterranee e di superficie dalla attuale dell'insediamento non subirà modificazioni significative ed è trascurabile.

I consumi idrici dovuti all'allevamento provengono interamente da un pozzo aziendale che capta la prima falda; l'utilizzo è per l'abbeveraggio degli animali oltre ai ridottissimi consumi necessari per gli interventi di disinfestazione e per la disinfezione a fine ciclo.

Il consumo medio per ogni capo allevato nell'intero ciclo di allevamento è di 110 litri di acqua, dato di bibliografia che tiene conto dell'intero ciclo di allevamento, la modifica gestionale che prevede solo maschi che hanno un numero di giorni di permanenza nell'allevamento porta all'aumento del consumo medio per ogni capo allevato a 130 litri di acqua.

	Stato di fatto	Stato di progetto
Capi immessi in ciclo	34.500	39.000
Consumo in mc/a	7.590	10.140

Il consumo si incrementa di circa il 33%, complessivamente è però il volume annuo è comunque modesto soprattutto se paragonato alla produzione di carne e paragonato a quello equivalente dell'allevamento di altre specie animali.

Le modalità di allevamento sono tali da non determinare lo scarico delle acque reflue infatti nell'allevamento non sono e non saranno realizzati servizi igienici in quanto verranno utilizzati quelli della vicina abitazione. L'allevamento avviene su lettiera e non è pertanto previsto l'impiego di acque di lavaggio, non sono presenti in azienda serbatoi per lo stoccaggio di liquami; non essendo presenti piazzole all'aperto per la maturazione della pollina non è possibile nemmeno la formazione di percolati in seguito ad eventi meteorici di durata prolungata.

Suolo e sottosuolo

L'attuazione delle modifiche oggetto della presente valutazione preliminare di assoggettabilità alla VIA determinerà l'aumento della quantità di pollina prodotta e del carico di azoto. In conseguenza, prima di incrementare il numero di capi allevati, dovranno essere individuati terreni coltivati da altre aziende agricole con le quali stipulare idonei contratti al fine di poter effettuare la fertilizzazione secondo le corrette pratiche agronomiche.

L'azienda ha però avviato la sperimentazione con società produttrici di energia elettrica da biogas ottenuto dalla digestione di sottoprodotti di origine agricola stipulando contratti temporanei soprattutto nei periodi in cui sussistono difficoltà alla distribuzione agronomica. L'azienda intende aumentare il ricorso a tale modalità di utilizzo della pollina e sta operando per stipulare contratti permanenti; ciò consentirà, alla fine di ogni ciclo di caricare le lettiere su autocarri dotati di cassoni e procedere al conferimento senza dover collocarle in apposite piazzole all'esterno per il periodo di maturazione, con riduzione della emissione di odori e della generazione di insetti.

La scelta di procedere a diverse forme di utilizzo di tale sottoprodotto di origine animale dettata da problemi di emissione di odori nel corso della distribuzione conferma comunque l'assenza di impatti sul suolo. Le lettiere rimangono all'interno delle stabulazioni per tutto il periodo di allevamento e vengono rimossi dolo a fine ciclo per essere direttamente conferite nei luoghi di utilizzo senza nemmeno stazionare nelle piazzole esterne per la maturazione come avveniva in passato.

La realizzazione dei due nuovi edifici di allevamento e l'ampliamento dell'edificio n°5 non determina modifiche dell'impatto sul suolo che era e rimane trascurabile; in termini generali il mancato utilizzo della pollina è probabilmente un aspetto non positivo per quanto riguarda la fertilità dei suoli agricolo coltivati ma evita disagi determinati dalla diffusione degli odori nelle vicinanze durante la distribuzione.

Flora, fauna ed ecosistemi

Il territorio risulta già interessato da questo insediamento e non interferisce con particolari sistemi naturali e di biodiversità.

Rumore

Per quanto attiene l'impatto acustico le modifiche impiantistiche, che pure aumentano la superficie di allevamento e pertanto le superfici aziendali di emissione sonora, non determineranno il superamento dei limiti prescritti né il valore assoluto di immissione al confine aziendale né quello del valore differenziale di immissione presso i ricettori più esposti come verificato nella valutazione previsionale di impatto acustico.

Inquinamento luminoso

Non ci sono considerazioni in merito.

Paesaggio

L'attuale attività agricola zootecnica con presenza di strutture per l'allevamento, peraltro tipica del paesaggio agricolo modenese, si inserisce in un paesaggio comunque antropizzato, anche per la presenza di infrastrutture di rilievo, prima delle quali la ex statale n°413 costellata da diverse strutture produttive e commerciali.

Oltre alla ridotta percentuale di superficie impermeabilizzata presente nell'area dell'allevamento, si rileva anche la presenza di qualche esemplare e filare alberato che migliorano l'inserimento paesaggistico dell'impianto, le cui strutture sono per la gran parte di altezza non elevata e ben inserite nel contesto agricolo dell'area. L'impianto di allevamento è inoltre circondato da impianti arborei di frutticoltura a vitigni.

L'intervento in progetto s'inserisce sulle componenti in esame, attraverso l'introduzione di due strutture con orientamento analogo a quelle preesistenti per entrambi i due nuovi fabbricati e l'ampliamento di un edificio esistente. Le nuove strutture saranno esteriormente del tutto simili alle esistenti quanto a dimensioni, forma e aspetto e saranno collocate in allineamento alle stesse in modo da mantenere una regolarità nella disposizione delle strutture aziendali; in tal modo anche la percezione visiva dell'ampliamento dell'intervento sarà minima, sia considerata l'attuale esistenza dell'insediamento, sia per le scelte strutturali e edilizie nella realizzazione del progetto, che consentiranno di minimizzarne gli impatti negativi sulla componente paesaggio.

Salute pubblica

Il protocollo di allevamento dell'azienda agricola, che produce in soccida per una azienda del gruppo AIA che fornisce gli alimenti, è improntato a precisi protocolli produttivi tesi a garantire la biosicurezza ed il benessere degli animali quale condizione essenziale anche a garantire la qualità della carne prodotta.

L'ampliamento dell'allevamento non determina rischio di contaminazione delle acque e dell'atmosfera; non si può inoltre ritenere che possa determinarsi un maggior rischio per la salute umana.

Misure di mitigazione

Non ci sono considerazioni in merito.

3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La presente istruttoria è stata stilata prendendo a riferimento principalmente le seguenti normative ambientali:

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 (BAT per allevamenti intensivi);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 16/7/2012 relativa all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame;
- Regolamento Regionale 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

Si evidenzia che in adiacenza all'insediamento è presente un altro allevamento di tacchini da carne da circa 36000 capi.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi ricoveri destinati all'allevamento dei tacchini aventi ciascuno una superficie utile di allevamento di 1.692 mq; è inoltre previsto l'ampliamento di un ricovero esistente, con la medesima destinazione, per portarlo dagli attuali 930 mq di superficie a 1.639 mq. L'aumento della superficie utile di allevamento è pari quindi a 4.093 mq che porta la superficie utile complessiva a 10.855 mq a fronte degli attuali 6.788 mq.

Il progetto introduce anche una modifica gestionale alla tipologia di allevamento dei tacchini proponendo il passaggio da un ciclo di allevamento misto (maschi e femmine) ad un ciclo di soli maschi. Si evidenzia che la modifica gestionale proposta deve essere oggetto di specifica attenzione in quanto sulla superficie post ampliamento, se fosse effettuato nuovamente un ciclo misto o di sole femmine, si potrebbe determinare una potenzialità massima di allevamento superiore ai 40.000 posti pollame e di conseguenza l'allevamento dovrebbe preventivamente ricadere in una nuova procedura di screening e presentare la necessaria pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale.

La definizione dei posti pollame nella situazione di progetto è necessaria per inquadrare le procedure di autorizzazione ambientale necessarie alla realizzazione e alla gestione dell'installazione. Si precisa che un posto pollame è uno spazio potenzialmente presente presso l'installazione per allevare un capo. I dati di base per definire i posti pollame sono la "superficie utile di allevamento" e il parametro "superficie a capo" definito dalla normativa del benessere animale. La superficie utile di allevamento è chiaramente definita e ribadita nelle integrazioni pervenute. A tale riguardo si evidenzia la necessità di procedere ad allineare i dati della superficie utile di allevamento dichiarati sull'anagrafe zootecnica nazionale ai dati dichiarati nella pratica di screening nella situazione attuale e futura. Si riporta di seguito la tabella di confronto delle superfici utili di allevamento nella situazione attuale e di progetto evidenziando anche le attuali discordanze con l'anagrafe veterinaria.

Ricovero	Situazione ricoveri	Superfici utili		
		Attuale	Anagrafe Veterinaria	Da progetto
1	Esistenti nessuna modifica in progetto	1440,00	1500	1440
2		1440,00	1500	1440
3		1488,00	1512	1488
4		1490,00	1512	1490
5	Esistente con modifiche in progetto	930,00	1008	1639
6	Nuovi in progetto			1679
7				1679
Totali		6788	7032	10855

Attualmente nella normativa del benessere animale è assente uno specifico parametro di superficie unitaria a capo per i tacchini mentre è presente, su linee guida ufficiali, un valore indicativo di peso vivo massimo di tacchini a metro quadrato. Per questo d'ufficio si è verificato se

il numero di capi che il gestore dell'installazione ha progettualmente previsto di inserire a ciclo è in linea con tale parametro. I valori utilizzati per la verifica sono indicati nella tabella seguente.

Dati	Unità di misura	Maschi	Femmine
Capi in entrata a ciclo	n	39000	78000
Peso fine ciclo (Tacchini maschi)	kg	18	9
Peso totale a fine ciclo (senza mortalità)	kg	702000	702000
Superficie utile di allevamento (situazione di progetto)	m2	10855	10855
Peso vivo a metro quadrato massimo	kg/m2	64,671	64,671
Superficie a capo	Capi /m2	3,593	7,186
	m2/capo	0,278	0,139

Il peso vivo a metro quadrato massimo che si può ipotizzare presente a fine ciclo, in assenza di decessi (situazione del tutto improbabile) è di 64 kg a metro quadrato e tale valore è molto vicino ai 62 kg per metro quadrato citato come valore di riferimento nelle schede di classy farm (sistema di valutazione ufficiale del servizio veterinario per aspetti come la bio sicurezza e il benessere animale di un allevamento).

Nella tabella è stato volutamente evidenziato che nel caso si effettui un ciclo di sole femmine i capi che possono essere ospitati raddoppiano mentre il valore del peso vivo a metro quadrato massimo rimane inalterato, questo perchè le femmine hanno un peso a fine ciclo dimezzato rispetto ai maschi.

Per quanto verificato i 39000 capi in ingresso a ciclo definiscono anche i posti pollame massimi dell'allevamento nella situazione di progetto con il vincolo di effettuare esclusivamente l'allevamento di tacchini maschi. Con la definizione dei posti massimi si esclude il progetto dalla procedura diretta di VIA e dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, condizione necessaria qualora si fossero individuati più di 40000 posti pollame.

3.A. EMISSIONI IN ATMOSFERA

La matrice aria è quella che riceve un impatto significativo e poco approfondito nella progettazione proposta.

Occorre prima di tutto rivedere i dati relativi alla stima delle emissioni in atmosfera effettuata dal proponente precisando fin da subito che le emissioni rilevanti sono quelle diffuse mentre quelle convogliate sono assenti.

Il parametro oggetto di più attenta valutazione è l'emissione di ammoniaca in quanto trattasi di una sostanza precursore chimico nella formazione del particolato atmosferico (PM10).

Nel calcolo delle emissioni diffuse si è ritenuto coerente effettuare le stime sui posti massimi nella situazione attuale e in quella di progetto, nella tabella che segue i dati di base utilizzati.

Descrizione dato/valore elaborato		Attuale			Post operam	Differenza (post operam-attuale e % sull'attuale)	
		Misto				Solo maschi	Valore
		Maschi	Femmine	Totali			
Posti massimi	n.	17730	16770	34500	39000	4500	13%
Peso vivo medio	t	159,570	75,465	235,035	351,000	115,965	49%
Azoto escreto	kg/t anno	236	168		236		
	kg/anno	37659	12670	50329	82836	32507	65%
	kg/posto pollame anno	2,12	0,76	1,46	2,12		

L'incremento dei posti massimi nella situazione progettuale risulta percentualmente modesto attestandosi al 13%, dovuto alla maggiore superficie per capo richiesta dall'allevamento di soli maschi, è invece significativo quello del peso vivo medio presente in allevamento pari al 49%. L'aumento del peso vivo medio è dovuto all'ampliamento strutturale e al cambio gestionale: l'allevamento di soli tacchini maschi con un peso vivo a capo doppio rispetto alle femmine.

L'azoto escreto subisce un forte incremento rispetto alla situazione attuale. Per capire le ragioni di tale incremento occorre precisare che l'allevamento di soli maschi ha una durata media di 145 giorni seguiti da un vuoto di 30 giorni che permette di svolgere complessivamente 2,09 cicli anno; l'azoto escreto legato al numero di cicli anno è pari a 236 kg/t di peso vivo mediamente allevato. Nell'allevamento delle sole tacchine è possibile effettuare 3 cicli anno della durata di 100 giorni seguiti da 30 di vuoto sanitario, in questa condizione l'azoto escreto è pari a 241 kg/t di peso vivo mediamente allevato, del tutto simile a quello dei maschi. In un allevamento di tipo misto (maschi e femmine) con diradamento, il numero di cicli è di 2,09 (diventa vincolante la durata del ciclo dei maschi); l'azoto escreto rimane quindi invariato per i tacchini maschi mentre quello delle tacchine deve essere rapportato al numero inferiore di cicli realizzabili. Nella situazione attuale in cui è svolto un ciclo misto per le tacchine si è quindi utilizzato un parametro di 168 kg/t di azoto escreto.

Partendo dall'azoto escreto nella situazione attuale e post operam è stata determinata l'emissione diffusa di ammoniaca in atmosfera nelle diverse fasi.

Emissione dai ricoveri					
Descrizione dato/valore elaborato		Attuale	Post operam	Differenza (post operam-attuale e % sull'attuale)	
Tecnica BAT applicata nei ricoveri per contenere le emissioni di ammoniaca		Ventilazione naturale o forzata con sistemi di abbeveraggio antispreco			
Massima emissione di azoto in fase di ricovero sull'azoto escreto	%	19%	19%		
	kg/anno	9563	15739	6176	
Riduzione dell'emissione di azoto in fase di ricovero	%	25%	25%		
	kg/anno	2391	3935	1544	
Emissione finale di azoto da ricovero	kg/anno	7172	11804	4632	
Emissione di ammoniaca da ricovero	kg/anno	8720	14352	5632	65%

L'emissione di ammoniaca dai ricoveri ha un notevole aumento, il gestore dell'installazione si è limitato a riproporre nei nuovi ricoveri e in quello oggetto di modifica la tecnica della ventilazione naturale o forzata con l'adozione di sistemi di abbeveraggio antispreco. Nessuna valutazione nello studio è stata svolta rispetto a tecniche BAT che consentano in questa fase un maggior contenimento dell'emissione di ammoniaca. L'applicazione di tecniche di trattamento dell'aria interna al ricovero potrebbero permettere di abbattere l'emissione ammoniacale dell'80% contro il 25% della tecnica proposta. Nei ricoveri esistenti effettuare il trattamento dell'aria interna potrebbe essere complicato per l'inadeguatezza strutturale. Per i due ricoveri nuovi e quello oggetto di modifica la predisposizione e l'installazione di sistemi per il trattamento dell'aria risulterebbe molto più agevole e opportuna.

Il gestore ha affermato che il letame prodotto ad ogni ciclo di allevamento sarà per la maggior parte destinato ad impianti a biogas per la valorizzazione energetica e solo in minima parte destinato all'utilizzazione agronomica diretta sui terreni aziendali. Così facendo si avrà una drastica riduzione delle emissioni ammoniacali in loco dalla fase di stoccaggio e distribuzione. Tale sistema se in effetti porta benefici locali in termini di emissioni e odori è comunque insoddisfacente dal punto di vista ambientale vasto (bacino padano), nella sostanza si sposta il punto di emissione dell'ammoniaca senza poterne più valutare le ripercussioni ambientali e perdendo la possibilità di imporre misure dirette per il suo contenimento.

Nella tabella seguente si è comunque stimata l'emissione di ammoniaca nella fase di stoccaggio

per la quota di letame oggetto di utilizzo agronomico diretto.

Emissione dallo stoccaggio dei letami					
Descrizione dato/valore elaborato		Attuale	Post operam	Differenza (post operam-attuale e % sull'attuale)	
Azoto residuo negli effluenti dopo la fase di ricovero	kg/anno	43157	71032		
Quota di azoto residuo nel letame	%	99,15%	99,15%		
	kg/anno	42790	70430		
Quota di azoto residuo nel letame oggetto di stoccaggio e distribuzione agronomica	%	18%	12%		
	kg/anno	7702	8452		
Massima emissione di azoto in fase di stoccaggio	%	13%	13%		
	kg/anno	1001	1099		
Tecnica BAT applicata nello stoccaggio per contenere le emissioni di ammoniaca		Copertura del cumulo in concimaia			
Riduzione dell'emissione di azoto in fase di stoccaggio	%	40%	40%		
	kg/anno	401	439		
Emissione di azoto in fase di stoccaggio	kg/anno	601	659		
Emissione di ammoniaca da stoccaggio	kg/anno	730	802	72	10%

L'emissione di ammoniaca dallo stoccaggio subisce un lieve aumento in quanto la percentuale di letame avviato all'utilizzazione agronomica diminuisce passando dal 18% nella situazione attuale al 12% nella situazione post operam.

In fase di distribuzione il gestore adotta una buona tecnica per il contenimento delle emissioni ammoniacali: incorporazione del letame entro 4 ore dalla distribuzione. Nella tabella seguente i valori di emissione stimati.

Emissione dalla distribuzione dei letami					
Descrizione dato/valore elaborato		Attuale	Post operam	Differenza (post operam-attuale e % sull'attuale)	
Azoto residuo nel letame dopo lo stoccaggio	kg/anno	7101	7792		
Massima emissione in fase di distribuzione	%	45%	45%		
	kg/anno	3196	3507		
Tecnica BAT applicata nella distribuzione per contenere le emissioni di ammoniaca		Incorporazione entro 4 ore			
Riduzione dell'emissione di azoto in fase di distribuzione	%	40%	40%		
	kg/anno	1278	1403		
Emissione di azoto in fase di distribuzione	kg/anno	1917	2104		
Emissione di ammoniaca dalla distribuzione	kg/anno	2331	2558	227	10%

La situazione complessiva dell'emissione diffusa ammoniacale nella situazione attuale e post operam è riportata nella tabella seguente.

		Attuale	Post operam	Differenza (post operam-attuale e % sull'attuale)	
Emissione di ammoniaca totale	kg/anno	11782	17712	5930	50%

Complessivamente l'emissione diffusa di ammoniaca aumenta del 50% rispetto alla situazione attuale. Il PAIR si poneva l'obiettivo di diminuire le emissioni di ammoniaca complessiva dei diversi macro settori del 27% rispetto alle emissioni stimate nel 2010. Le attività agricole sono responsabili della quasi totalità delle emissioni regionali in atmosfera di ammoniaca, il 96%, e contribuiscono in modo sostanziale alle emissioni di metano e protossido di azoto, come desunto dall'Inventario Regionale delle Emissioni realizzato da ARPAE. L'ammoniaca è un importante precursore della formazione di PM10 secondario e il comune di Soliera è un Comune collocato in un'area di superamento delle PM10. Pertanto ai fini della gestione della qualità dell'aria è necessario promuovere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e pratiche agricole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca ed altri precursori di polveri secondarie.

Il PAIR prevede che vengano adottate le migliori tecniche disponibili per la riduzione di ammoniaca nella stabulazione degli animali, attraverso l'implementazione di quanto previsto nella DGR 968/2012 per l'autorizzazione di carattere generale degli allevamenti di medie dimensioni e incentivando azioni migliorative.

In questo contesto si ritiene che il progetto presentato manchi di azioni di contenimento o comunque di implementazione di quanto previsto nella DGR 968/2012.

Inoltre la vicinanza a centri abitati e commerciali rende ancora più stringente e necessaria l'adozione di tecniche per il contenimento degli odori che possono trovare una risposta nel trattamento dell'aria interna ai ricoveri necessaria per l'abbattimento dell'emissione ammoniacale.

Sulla base delle considerazioni tecniche sopra formulate, al fine di mitigare un impatto ritenuto significativo, si prescrive quanto segue:

- nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34 lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri;
- nella pratica di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae;
- l'autorizzazione unica ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%.

Per quanto riguarda il traffico veicolare non si sono rilevati impatti significativi.

In merito alle emissioni in atmosfera, gli impatti dell'attività sono considerati **ammissibili** con le prescrizioni individuate.

3.B. SUOLO E SOTTOSUOLO

La corretta utilizzazione della quota di letame destinato al suolo agricolo è una restituzione di sostanza organica e azoto importante.

La corretta utilizzazione agronomica dovrà essere verificata attraverso i dati della necessaria comunicazione ai sensi dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 152/2006. La comunicazione dovrà fornire il quadro complessivo della collocazione del letame prodotto annualmente garantendo la quota inviata ad utilizzi diversi da quello agronomico diretto (impianti a biogas) e che la quota residuale destinata all'utilizzazione agronomica sia rapportata correttamente al terreno disponibile in termini di carico azotato annuale da effluenti zootecnici.

Sulla matrice suolo non si sono riscontrati impatti negativi significativi.

3.C. AMBIENTE IDRICO

Si ritiene che l'intervento oggetto della valutazione abbia un **impatto non significativo** sulla componente ambientale idrica.

3.D. RUMORE E VIBRAZIONI

L'area in cui è insediato l'allevamento è collocata all'interno di un contesto prevalentemente agricolo; in base alla classificazione acustica del Comune di Soliera, risulta attribuita ad una UTO di classe III – area mista – cui spettano valori limiti assoluti di immissione pari a 60 dBA per il periodo diurno (6-22) e 50 dBA per il periodo notturno (22-6). I recettori individuati sono 8 edifici residenziali presenti nelle vicinanze dell'impianto a collocati a distanze superiori ai 300 m, che risultano inseriti nella stessa UTO di classe III. Non sono stati considerati quali recettori né l'abitazione presente all'interno dell'azienda né quella presente nell'azienda agricola confinante.

Le principali sorgenti sonore che influenzeranno il rumore ambientale a seguito dell'ampliamento prospettato (post operam) risultano essere gli estrattori che verranno installati per il ricambio d'aria nei nuovi edifici A, B (10 per ciascun stabile) nell'edificio che verrà prolungato C (8).

Le valutazioni sugli impatti acustici sono state riportate nella relazione generale di screening - capitolo 4.6 Rumore; si evidenzia che tra la documentazione non era presente la specifica relazione previsionale di impatto acustico.

La verifica del rispetto dei limiti assoluti di zona stimati ai confini e dei limiti differenziali stimati ai recettori ha riguardato sia il periodo di riferimento diurno che quello notturno ed è stata effettuata nella condizione più critica, ascrivibile alla stagione estiva (ipotizzando: che in periodo diurno sia sempre spento almeno 1 estrattore ogni gruppo di 4 o 5 e che il funzionamento massimo sia pari al 50% del tempo; in periodo notturno siano accesi al massimo 2 estrattori ogni gruppo di 4 o 5 e che il funzionamento massimo sia pari al 20% del tempo).

Da quanto riportato, emerge che le emissioni sonore post operam risultano rispettare i previsti limiti di riferimento normativi ai confini dell'impianto, e presso i recettori individuati.

Per tale aspetto, nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini dell'impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all'impianto, inserendo tra questi anche l'abitazione collocata nell'adiacente azienda agricola.

Si ritiene che l'intervento oggetto della valutazione abbia un **impatto ammissibile** sulla componente rumore con le prescrizioni individuate.

3.E. FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

Non si rilevano specifiche criticità. L'impatto ambientale è ritenuto **nullo**.

3.F. BENI MATERIALI

Non si rilevano specifiche criticità. L'impatto ambientale è ritenuto **nullo**.

3.G. PAESAGGIO

Non si rilevano specifiche criticità. L'impatto ambientale è ritenuto **nullo**.

3.H. EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Non si rilevano specifiche criticità. L'impatto ambientale è ritenuto **nullo**.

3.I. INQUINAMENTO LUMINOSO

Non si rilevano specifiche criticità. L'impatto ambientale è ritenuto **nullo**.

3.J. ASPETTI IGIENICO-SANITARI

La citata attività è ascrivibile, in applicazione agli artt. 216 e/o 217 del T.U.LL.SS. (R.D. n. 1265/1934) e del Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994, all'elenco delle Industrie insalubri di prima classe, Parte I, lettera C) "attività industriali" punto 1 "Allevamento di animali". Le modifiche proposte con la verifica di screening non variano la tipologia di attività insalubre svolta.

Ai fini della salute pubblica si considera fondamentale il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa ambientale, sanitaria ed edilizia, oltre al rispetto delle prescrizioni imposte dall'Autorità Competente.

In particolare in virtù delle possibili interazioni con la popolazione residente nell'area, le emissioni in atmosfera odorigene, ma anche la presenza di insetti/volatili e roditori sono gli aspetti maggiormente significativi.

Relativamente all'attività già in esercizio, non risultano pervenute lamentele da parte del vicinato e/o da popolazioni limitrofe per le quali il DSP sia dovuto intervenire od assumere provvedimenti a carico dell'Azienda.

Si è valutato che in anagrafe zootecnica e nel piano autocontrollo per salmonellosi, le superfici utili elencate sono diverse da quelle realmente utilizzate dagli animali perché nel calcolo totale sono state inserite anche le superfici dei locali tecnici e delle anticamere presenti in ogni capannone.

Si è accertato che le indicazioni tecniche fornite nel documento integrativo dalla Azienda Agricola in parola sono corrette in relazione alla durata dei cicli d'allevamento, dei pesi di macellazione e del valore medio di mortalità totale dei capi.

Si è ritenuta plausibile e veritiera l'intenzione della Ditta di voler accasare e allevare solo tacchini monosessi, maschi, per ragioni economiche e di biosicurezza.

Con l'occasione si informa l'Azienda Agricola Lovato che:

- il Servizio Veterinario aggiornerà le SUA per ogni ricovero, sulla base delle indicazioni ricevute;
- in relazione alle operazioni di pulizia a fine ciclo, la norma di riferimento (OM 10/12/2019) prescrive pulizie e disinfezioni, ma non obbliga il lavaggio delle pavimentazioni.

Si ritiene che gli aspetti ambientali siano stati sufficientemente valutati all'interno dell'istanza di Screening e si reputa che l'impatto sulle matrici ambientali sia di entità tale da non giustificare il suo assoggettamento alla procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte.

4.PRESCRIZIONI

Sono state individuate le seguenti prescrizioni:

1. Nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34 lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri.
2. Nella pratica di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae.
3. L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%.
4. Nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini dell'impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all'impianto, inserendo tra questi anche l'abitazione collocata nell'adiacente azienda agricola.

5. CONCLUSIONI

Dalle valutazioni riportate nei contributi motivati espressi dagli Enti/Servizi coinvolti, in riferimento ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, è possibile esprimere le seguenti conclusioni in merito alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale:

- i documenti riportano elementi sufficientemente coerenti per la descrizione degli interventi in progetto;
- in questa fase non sono emerse criticità in merito ai vigenti strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale sull'area in questione, che possano precludere la realizzazione dell'intervento;
- in relazione alle singole matrici ambientali interessate dal progetto, con i contributi istruttori espressi in merito, è stato attestato che gli impatti attesi rispetto allo stato attuale risultano ammissibili, purché siano attuate le prescrizioni individuate nella presente valutazione;
- l'esercizio dell'impianto resta sottoposto al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e del monitoraggio che potranno essere puntualmente definiti nelle successive fasi autorizzative.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art.11 della LR.4/2018 e del vigente art.19 del D.Lgs.152/2006, si ritiene pertanto possibile **escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A.** di cui al Titolo III della medesima legge regionale il progetto di ampliamento di un allevamento di tacchini da carne localizzato nel Comune di Soliera, presentato da Azienda Agricola Lovato Guido, con sede legale in Via Modena-Carpi n. 361, Comune di Soliera (MO), a condizione che vengano rispettate le **prescrizioni** individuate al paragrafo 4.